



STATUTO

della
**ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO DEI
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
“ASSOCASEARI”**

ATTO COSTITUTIVO
DELL'ASSOCIAZIONE
25 settembre 1945

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 16 giugno 1951.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 19 febbraio 1960.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 18 aprile 1986.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 18 dicembre 1998.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 19 gennaio 2009.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 17 maggio 2010.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 20 dicembre 2010.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 5 dicembre 2011.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 25 giugno 2014.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 14 dicembre 2015.

Modificato con delibera della Assemblea
Straordinaria del 13 luglio 2021.

STATUTO SOCIALE

ART. 1 DENOMINAZIONE ED IDENTITÀ

1. La “ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL COMMERCIO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI” che assume la denominazione abbreviata “ASSOCASEARI” – Ente non commerciale (E.N.C.) senza scopo di lucro di seguito denominata “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA”, è associazione libera, volontaria e senza fini di lucro.
2. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” aderisce alla “Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo”, denominata in breve “CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA”, ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.
3. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, e costituisce il sistema di rappresentanza unitario nazionale delle imprese, attività professionali o lavoratori autonomi della categoria rappresentata, enti di tutela, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all’art. 13 dello Statuto confederale.
4. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell’ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.
5. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema associativo.

ART. 2 SEDE E DURATA

1. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” ha sede in Milano e può costituire uffici e filiali altrove su delibera del Consiglio Direttivo.
2. La sua durata è illimitata.

ART. 3 PRINCIPI E VALORI ISPIRATORI

1. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” informa il proprio Statuto ai seguenti principi:
 - a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
 - b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l’economia e per la società civile;
 - c) la responsabilità verso le componenti associative e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
 - d) l’impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
 - e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che “Confcommercio-Imprese per l’Italia” propugna nel Paese;
 - f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un’economia aperta, competitiva e di mercato;
 - g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
 - h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di “CONFCOMMERCIO-IMPRESSE PER L’ITALIA” e nei confronti degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
 - i) l’eguaglianza fra le componenti associative e fra gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
 - j) l’europeismo quale principio fondamentale, nell’attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

ART. 4 SCOPI E FUNZIONI

1. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” senza finalità di lucro:

- a) promuove i principi ed i valori che ne ispirano l’azione;
- b) tutela e rappresenta gli interessi sociali ed economici degli operatori rappresentati, di cui all’art. 2, comma 1, del presente Statuto, attraverso possibili forme di condivisione degli obiettivi con gli altri livelli del sistema confederale, nei rapporti con Amministrazioni, Enti ed Istituzioni, nazionali, comunitari ed internazionali e con ogni altra organizzazione di carattere politico, economico o sociale, rappresentando la Confederazione per quanto di propria competenza. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli degli operatori rappresentati nel proprio sistema associativo;
- c) valorizza gli interessi degli operatori rappresentati, promuovendo e riconoscendo il proprio ruolo economico e sociale;
- d) organizza ed eroga ogni tipo di servizio di rappresentanza, informazione, formazione, assistenza e consulenza agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- e) provvede alla definizione dei criteri di qualità dell’attività svolta dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- f) promuove, d’intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale, forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;
- g) si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze, potendo promuovere, costituire o partecipare ad enti, fondazioni o società di qualunque forma giuridica, allo scopo di perseguire i rispettivi scopi statutari;
- h) favorisce, d’intesa con gli altri livelli del sistema confederale, la costituzione ed il funzionamento, a livello territoriale, delle proprie articolazioni organizzative;
- i) partecipa alla contrattazione collettiva categoriale, negoziata e firmata congiuntamente a “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”, e stipula contratti ed accordi sindacali nazionali integrativi, sempre nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con la Confederazione;
- j) ha piena ed esclusiva responsabilità nelle politiche finanziarie e di bilancio, impegnandosi a perseguire la correttezza e l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- k) designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa;
- l) si organizza, di norma, in maniera decentrata sul territorio, a livello regionale e provinciale, nell’ambito delle competenti Organizzazioni di carattere generale confederale, in accordo con “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” e con i diversi livelli regionali e provinciali del sistema confederale interessati;
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

Art. 5 RAPPORTI CON LA CONFEDERAZIONE

1. “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”:

- a) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale;
- b) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale;
- c) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall’Assemblea Nazionale di “Confcommercio-Imprese per l’Italia”;
- d) riconosce ed accetta le norme previste all’art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all’uso, adozione ed utilizzazione della denominazione “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e/o del relativo logo confederale.

ART. 6 ADESIONE ED INQUADRAMENTO DEGLI ASSOCIATI

1. Sono soci effettivi di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”:

– Aziende nazionali che esercitano una delle seguenti attività:

- a) il commercio all’ingrosso del formaggio, del burro, del latte e dei prodotti a base di latte;

- b) la stagionatura del formaggio;
 - c) l'importazione e l'esportazione del formaggio, del burro e dei derivati del latte;
 - d) l'impacchettamento del burro e il pre-confezionamento del latte e dei derivati del latte;
 - e) ausiliarie del commercio (Consorti di Tutela operanti nel settore lattiero-caseario, agenti, commissionari del settore lattiero-caseario, case di spedizione e trasporto);
 - f) organizzazioni aventi come oggetto la gestione dei mercati telematici o dei future.
2. Possono altresì farne parte, in qualità di soci onorari o sostenitori:
- a) Enti ed Istituzioni che si prefiggano fini simili e comunque in armonia con quelli di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA";
 - b) persone di particolare competenza che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.
3. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, in qualità di socio aderente, di Sindacati Provinciali autonomi, nonché di Organizzazioni, Enti ed Istituzioni che si prefiggono fini simili e comunque in armonia con quelli di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA". Sulle domande di adesione a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" delibera il Consiglio Direttivo, contro le cui decisioni è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda.
4. Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.
5. I soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi. È fatto divieto ai soci di cui al primo comma di appartenere ad altri Organismi sindacali incompatibili con quelle perseguite da "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA".
6. Ciascun operatore che entra a far parte di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.
7. Come per gli altri livelli del sistema confederale, "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" si fonda sui principi della differenziazione e della specializzazione funzionale, del decentramento, dell'adeguatezza, della coesione, della reciprocità, della sussidiarietà, della solidarietà di sistema e della creazione di valore aggiunto al fine della massima valorizzazione e promozione degli interessi degli operatori rappresentati.
8. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma, l'adesione a "ASSOCASEARI CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, comporta l'inquadramento dell'associato al livello categoriale, settoriale e territoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle eventuali altre articolazioni organizzative riconosciute dal presente Statuto e dallo Statuto confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale dei soci di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
9. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli operatori rappresentati, "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" promuove conseguenti protocolli d'intesa con i diversi livelli associativi interessati, sia in ordine a specifiche casistiche, sia sul piano generale, preventivamente verificati con la Confederazione.

ART. 7 ADESIONE: MODALITÀ E CONDIZIONI

1. Per acquisire la qualifica di socio effettivo gli aventi diritto devono presentare domanda di ammissione. Sulla domanda delibera il Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla ricezione della domanda stessa.
2. Nel caso in cui la domanda di ammissione sia respinta, la deliberazione sarà notificata in forma ufficiale entro 30 giorni. La mancata notifica entro il predetto termine equivale ad accettazione della domanda.
3. Contro la delibera del Consiglio Direttivo è ammesso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, ricorso al Collegio dei Probiviri, che decide inappellabilmente, dandone comunicazione agli interessati.
4. L'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per 2 anni.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se non sia stato presentato dal socio, a mezzo lettera

raccomandata, formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza del biennio in corso.

6. Nel caso di costituzione di Sindacati provinciali, ai fini di un adeguato coordinamento e di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del presente Statuto, consegnano a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", l'elenco nominativo degli operatori rappresentati.

7. I soci sono tenuti a corrispondere a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di categoria, dalle delibere di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" e dalle delibere confederali, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi Organi competenti.

8. La posizione di iscritto ai diversi livelli del sistema associativo di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" ed il relativo contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte. Il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile.

9. Qualora le quote associative siano rimosse tramite un Ente Terzo, il socio è considerato in regola con il versamento dei contributi associativi se ha pagato tutte le rate poste in riscossione e comunicate dal medesimo Ente.

10. Il Presidente di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", sentita la Giunta, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

ART. 8 DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di socio di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" si perde:

- a) per lo scioglimento di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA";
- b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui all'articolo 7, comma 5;
- c) per decadenza in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla Confederazione o dai competenti Organi di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" o per violazione delle norme del presente Statuto, nonché per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli Organi associativi di "ASSOCASEARICONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa;
- d) per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- e) per mancato pagamento dei contributi sociali per un intero biennio;
- f) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta.

2. Nei casi sub c), d) ed e) di cui sopra delibera il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta.

3. La proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c), d) ed e) è comunicata per iscritto al socio. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la riunione del Consiglio Direttivo deve intercorrere un termine non inferiore a 20 giorni.

4. Fino a 10 giorni prima della data della riunione, il socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al socio entro 7 giorni dalla sua adozione.

5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo di cui al superiore comma 3, il socio escluso può proporre domanda di arbitrato, ai sensi dell'art. 25 del presente Statuto. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. La domanda di arbitrato ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di esclusione.

ART. 9 SANZIONI

1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, previo parere del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria e di gravi contrasti con gli indirizzi di politica sindacale dettati dai competenti Organi di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" e dalla Confederazione, sono:

- a) la deplorazione scritta;
- b) la sospensione;
- c) la decadenza.

2. La sanzione di cui alla lettera b) del superiore comma 1 comporta l'automatica sospensione dell'esercizio dei diritti sociali.

ART. 10 COMPOSIZIONE ORGANI ASSOCIATIVI

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di "ASSOCASEARICONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" sono:

- a) operatori che fanno parte del sistema associativo di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”, eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale, in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque non si trovino in posizione debitoria verso “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”;
- b) rappresentanti delle diverse componenti associative che siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, che non si trovino in posizione debitoria verso “ASSOCASEARICONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”. I suddetti rappresentanti devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera a), eletti nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e di quello confederale. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.
2. Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l’adesione ai principi ed ai valori di “CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l’applicazione dell’art. 178 del Codice Penale e dell’art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie. La eventuale certificazione comprovante l’eleggibilità nonché la delibera di decadenza per i casi previsti dal presente comma sono di competenza del Collegio dei Probiviri.
3. La perdita dei requisiti di cui ai superiori commi 1 e 2, in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e da quello confederale. La decadenza è dichiarata con delibera dell’Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” è dichiarata dall’Organo associativo che lo ha eletto o nominato.
4. La delibera di decadenza di cui al superiore comma 3 è comunicata per iscritto al componente dell’Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione e diventa efficace decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione.
5. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al superiore comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione.
6. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, di “ASSOCASEARICONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 11 **INCOMPATIBILITA’ c.d. “PARZIALE CON DEROGA”**

1. Presso “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” la carica di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, nonché quella di Segretario Generale, è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al precedente comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.
3. L’incompatibilità di cui al comma 1 è estesa a tutti gli Organi previsti dal presente Statuto, nonché a quella di Segretario Generale, in caso di accesso o nomina di persone che non ricoprono già cariche all’interno degli Organi associativi, collegiali e monocratici, di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”.
4. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute a “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”.

ART. 12 **DURATA**

1. Presso “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” tutte le cariche elettive sono svolte gratuitamente ed hanno la durata di 5 anni.

2. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 13 RIELEGGIBILITÀ DEL PRESIDENTE

1. Presso "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ART. 14 ORGANI

1. Gli Organi di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) la Giunta
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Collegio dei Proviviri.

2. L'avviso di convocazione può prevedere che l'intervento alla seduta avvenga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione degli intervenuti, la loro effettiva e simultanea partecipazione, nonché l'esercizio del diritto di voto. L'avviso di convocazione può altresì prevedere che il diritto di voto sia esercitato in via elettronica.

3. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive dall'Organo di cui si fa parte determina l'automatica decadenza dalla relativa carica.

ART. 15 ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è organo sovrano di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" ed è composta:

- a) dal Presidente Nazionale e da 2 Vice Presidenti di cui 1 Vicario;
- b) dai Delegati degli operatori di cui all'articolo 6, comma 1, designati, di volta in volta, dai rispettivi Soci che svolgono l'attività nel presente ambito categoriale;
- c) da un Rappresentante per ciascuno degli Organismi di cui all'articolo 6, comma 2.

2. Ogni Socio ha diritto ad un voto. L'esercizio del voto può essere esercitato dai Soci nei cui confronti non sia stata dichiarata la morosità dal Consiglio Direttivo.

3. Per la determinazione del numero dei soci faranno fede gli elenchi del Contributo Associativo e ogni altra documentazione equipollente in possesso di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" al momento della convocazione dell'Assemblea e la documentazione idonea a certificare l'avvenuto versamento della quota associativa.

4. I Soci possono farsi rappresentare per delega da parte di altri Soci; ciascun socio non può rappresentare per delega più di 3 Soci.

ART. 16 ASSEMBLEA E SOCI: COMPETENZE, DIRITTI E DOVERI

1. L'Assemblea di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" è ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) stabilisce le linee di politica sindacale e generale di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA";
- b) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il Rendiconto dell'esercizio precedente – inoltrandolo a "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del Rendiconto stesso alle scritture contabili –, nonché la relativa relazione finanziaria e ratifica eventuali assestamenti;
- c) approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Conto preventivo dell'anno successivo – inoltrandolo a "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" – e la delibera del Consiglio Direttivo che stabilisce i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le modalità di riscossione degli stessi;
- d) elegge, a scrutinio segreto:
 - il Presidente;

- il Consiglio Direttivo, nella composizione e con le modalità previste all'art. 18;
 - la Giunta, nella composizione e con le modalità previste all'art. 22;
 - il Collegio dei Probiviri, nella composizione e con le modalità previste all'art. 24;
- e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, demandato alla sua competenza.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'articolo 17, comma 10;
 - b) delibera sul recesso da "CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA", ai sensi dell'articolo 17, comma 11;
 - c) delibera sullo scioglimento di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA", ai sensi degli artt. 17, comma 12, e 30 del presente Statuto;
 - d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
4. Tutti i soci hanno diritto di:
- a) partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) accedere alle cariche associative;
 - d) prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.
5. Tutti i soci sono tenuti:
- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
 - c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
 - d) a versare la quota associativa annuale.
6. Fermi restando i predetti diritti e doveri, "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
7. In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

ART. 17

ASSEMBLEA: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'Assemblea di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre.
2. L'Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, o da un numero di componenti dell'Assemblea stessa che rappresenti non meno del 30% dei voti. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell'Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria può essere convocata quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno e che presentino uno schema di ordine del giorno.
4. La convocazione all'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è effettuata dal Presidente a mezzo raccomandata o a mezzo telefax o con strumenti telematici aventi data certa, da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere inviato fino a 5 giorni prima della data della riunione (In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti).
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; deve inoltre contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della seconda convocazione, dei documenti annessi e di ogni altro documento utile in relazione alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, o quella del luogo, dei giorni e delle ore in cui gli stessi possono essere consultati. La copia del bilancio sarà, su richiesta, a disposizione degli Associati presso la segreteria di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA".
6. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
7. Alle elezioni delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà al ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione a "ASSOCASEARI-

CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”.

8. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori e il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Il Presidente di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” ha facoltà di farsi assistere da un notaio, che, in tal caso, assume le funzioni di segretario. La partecipazione del notaio è obbligatoria in caso di modifiche statutarie, di scioglimento e di recesso da “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”, qualora “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” richieda ed ottenga il riconoscimento della personalità giuridica.

9. Fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 6, per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida a maggioranza un metodo di votazione diverso.

10. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di componenti dell'Assemblea direttamente o per delega che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati nella sessione.

11. Il recesso da “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza del 60% dei suoi componenti. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”, è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

12. Per lo scioglimento di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” è necessario il voto favorevole di un numero di componenti dell'Assemblea che disponga del 75% dei voti complessivi.

13. Un numero non inferiore al 30% dei componenti dell'Assemblea, che disponga di non meno del 30% dei voti complessivi, può richiedere per iscritto al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti la convocazione dell'Assemblea per la presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione comporta la decadenza del Presidente e la tempestiva convocazione, per il suo svolgimento entro 90 giorni, dell'Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche associative.

ART. 18

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” è composto:

- a) dal Presidente, che lo presiede;
- b) dai 2 Vice Presidenti;
- c) da 7 membri eletti dall'Assemblea.

2. Su proposta del Presidente possono essere cooptati in Consiglio Direttivo fino a un massimo di 3 operatori associati, in possesso di esperienze e competenze di particolare rilievo, oltre ai rappresentanti regionali di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”.

3. In caso di dimissioni, in corso di esercizio, della maggioranza dei suoi componenti eletti, l'intero Consiglio Direttivo decade e l'Assemblea, da tenersi entro i successivi 90 giorni, è convocata senza indugio dal Presidente, per il rinnovo di tutte le cariche associative.

4. Ne fa parte di diritto il Rappresentante designato da ciascun Gruppo Merceologico (se istituiti).

ART. 19

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo determina le direttive dell'azione di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”, in accordo con gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, inoltre:

- a) determina le linee d'azione di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”;
- b) su proposta del Presidente, elegge, tra i propri componenti, fino ad un massimo di 2 Vice Presidenti;
- c) su proposta del Presidente, nomina, tra i componenti del Consiglio il Tesoriere;
- d) su proposta del Presidente, nomina e revoca il Segretario Generale, e ne stabilisce gli emolumenti;
- e) predispose ogni anno, secondo gli schemi predisposti da “CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA”, il Rendiconto dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il Conto preventivo ed i criteri di determinazione e la misura dei contributi associativi, anche integrativi, e le modalità per la loro riscossione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio, nomina i referenti delle Commissioni prodotti (formaggi, burro, caseina, latte in polvere) nel corso dell'esercizio, delibera altresì le eventuali variazioni del bilancio da sottoporre a ratifica della stessa Assemblea;
- f) nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA” e ne stabilisce gli eventuali emolumenti;

- g) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei componenti morosi;
- h) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività ritenute utili per il conseguimento degli scopi statutari di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”;
- i) delibera l’eventuale costituzione di Commissioni Prodotto, Gruppi Merceologici e Comitati Tecnici e ne determina le competenze;
- j) delibera l’ammissione o l’esclusione come socio aderente di Organizzazioni/Enti che perseguano finalità, principi e valori in armonia con quelli di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”;
- k) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- l) promuove, mediante propria deliberazione, mirati ed articolati progetti di integrazione e coordinamento, razionalizzazione e sviluppo, del proprio sistema associativo, per l’elargizione da parte del Fondo Nazionale per lo Sviluppo del Sistema di contributi per la loro realizzazione come previsto all’art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale;
- m) delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”;
- n) delibera i provvedimenti di decadenza e sanzione, ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Statuto, specificandone i motivi;
- o) può dotarsi di un proprio Regolamento e delibera in merito ad ogni altro Regolamento la cui definizione e approvazione sia ad esso demandata dal presente Statuto;
- p) può conferire la rappresentanza legale ai fini dell’individuazione del “titolare” di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla tutela dei dati personali;
- q) può invitare alle proprie riunioni persone che non fanno parte del Consiglio Direttivo, secondo modalità da esso stesso stabilite;
- r) può temporaneamente delegare, su proposta motivata del Presidente, alcuni dei propri compiti alla Giunta;
- s) può essere delegato dall’Assemblea ad apportare al presente Statuto modifiche testuali minori che si rendessero necessarie a seguito di non sostanziali modifiche dello Statuto Confederale, nonché a seguito di formali osservazioni provenienti dal Consiglio Direttivo di “CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”;
- t) richiede e propone all’Assemblea la nomina del Collegio dei Probiviri;
- u) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

ART. 20

CONSIGLIO DIRETTIVO: MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”, che lo presiede, almeno 3 volte l’anno e tutte le volte che lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nel caso in cui la convocazione sia richiesta dal prescritto numero dei componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inerzia vi provvederà entro i successivi 10 giorni il Vice Presidente Vicario o un altro Vice Presidente in ordine di anzianità.
3. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. La presenza alle riunioni di tutti i componenti sana eventuali vizi di convocazione.
4. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax o con strumenti telematici aventi data certa, con preavviso di almeno 10 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.
5. Le sedute sono valide se risultano presenti almeno un terzo dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.
6. Ciascun membro del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.
7. Le votazioni del Consiglio Direttivo sono di norma palesi, salvo che richiedano diversamente il Presidente oppure un terzo dei presenti e salvo che riguardino persone.

ART. 21

PRESIDENTE

1. Il Presidente di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA”:
 - a) rappresenta “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L’ITALIA” ad ogni effetto di legge e statutario;
 - b) ha potere di firma, che può delegare;

c) viene sostituito dal Vice Presidente Vicario in caso di assenza od impedimento.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza politica di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” ed esercita potere di impulso e vigilanza sul sistema associativo;
- b) ha la gestione ordinaria di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
- c) propone al Consiglio Direttivo la nomina tra i suoi membri di 2 Vice Presidenti e del Tesoriere;
- d) attenendosi nella selezione del nominativo ai criteri indicati dalla Confederazione, propone al Consiglio Direttivo la nomina del Segretario Generale;
- e) propone al Consiglio Direttivo la revoca del Segretario Generale;
- g) su proposta del Segretario Generale, approva l’ordinamento degli uffici;
- h) può conferire incarichi o deleghe ai membri di Giunta, specificandone gli eventuali limiti;
- i) si avvale di un Ufficio di Presidenza, composto dai Vice Presidenti;
- j) convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva;
- k) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”, nominando avvocati e procuratori alle liti;
- l) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;
- m) accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- n) può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo e della Giunta, salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all’adozione dei relativi provvedimenti;
- o) sentita la Giunta, può conferire incarichi particolari ai componenti del Consiglio Direttivo, che rispondono del loro operato allo stesso Presidente;
- p) esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto.

3. Fuori dal caso previsto all’art. 17, comma 13, del presente Statuto, in caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale Presidente interinale, il Vice Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione dell’Assemblea elettiva, che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

ART. 22 GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” è composta:

- a) dal Presidente, che la presiede;
- b) dall’immediato Past President;
- c) dai Vice Presidenti;
- d) da un massimo di 3 membri eletti dall’Assemblea.

2. Essa è convocata dal Presidente ogni volta lo ritenga necessario.

3. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o a mezzo telefax o con strumenti telematici aventi data certa con preavviso di almeno 8 giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma o telefax con preavviso di almeno 5 giorni.

4. Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.

5. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la votazione sarà ripetuta e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intenderà respinta.

6. La Giunta:

- a) affianca il Presidente nella promozione generale delle attività politiche ed organizzative di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” e lo coadiuva nelle sue funzioni;
- b) provvede all’attuazione delle deliberazioni consiliari;
- c) provvede all’ordinaria gestione di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”, tranne per ciò che statutariamente è demandato ad altri Organi;
- d) propone al Consiglio Direttivo i provvedimenti di sanzione, ai sensi dell’art. 9 del presente Statuto;
- e) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone alla prima adunanza dello stesso per la ratifica del proprio operato;
- f) conferisce incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
- g) su proposta del Segretario Generale assume e licenzia il personale;
- h) può compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell’interesse di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” e che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi.

7. Alle riunioni della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale (se nominato).

ART. 23
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” è composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dall’Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema associativo. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d’età, elegge al proprio interno il suo Presidente, che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo Regolamento.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.

ART. 24
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il sistema di garanzia statutario di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” è assicurato dal Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio di Probiviri viene nominato dall’Assemblea con scrutinio segreto, a norma dell’art. 16 del presente Statuto, su richiesta e proposta del Consiglio Direttivo, la prima volta in occasione di:
 - a) controversie o dubbi sull’interpretazione dello Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi;
 - b) ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”;
 - c) ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo elettivo.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
4. La carica di Probiviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto.
5. Nella prima riunione successiva all’elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.
6. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
7. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
8. Il Collegio dei Probiviri esercita le seguenti funzioni:
 - a) conciliativa, deliberando sulle controversie tra i soci di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” circa l’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione a “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” e di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. La procedura di conciliazione innanzi al Collegio dei Probiviri è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio;
 - b) consultiva, esprimendo pareri non vincolanti sull’interpretazione e/o l’applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti, a richiesta di un Organo di “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”.
9. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

ART. 25
ARBITRATO

1. Le controversie tra soci e “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA” sono devolute ad un Collegio arbitrale composto da tre Arbitri, che tutti i soci, con l’esplicita accettazione della presente clausola compromissoria, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del presente Statuto, si obbligano a nominare nel modo che segue: ciascuna parte, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’Arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio. La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell’Arbitro da essa nominato. In mancanza, la parte che ha fatto l’invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”. Il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato di comune accordo dagli Arbitri ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede “ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L’ITALIA”.

2. Se le parti sono più di due, gli Arbitri sono nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA".
3. Tutti gli Arbitri di cui ai superiori commi 1 e 2 sono nominati tra magistrati ordinari in pensione.
4. Per il resto, la procedura arbitrale è disciplinata dagli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

ART. 26 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" è nominato e revocato, su richiesta e proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, se ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d).
2. Il Segretario Generale:
 - a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
 - b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;
 - c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA";
 - d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Commissioni e Comitati;
 - e) è il capo del personale e sovrintende agli uffici di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA", assicurando il loro buon funzionamento;
 - f) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA";
 - g) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
 - h) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.
3. L'incarico di Segretario Generale è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema confederale, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema confederale ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 27 FONDO COMUNE

1. Il Fondo comune di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" è costituito da:
 - a) contributi annuali a carico dei diversi livelli del sistema associativo e da ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
 - b) proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
 - c) contributi confederali ed erogazioni del Fondo Nazionale di Sviluppo del Sistema, istituito ai sensi dell'art. 19, commi 2 e 3, dello Statuto confederale, nonché contributi ed entrate derivanti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
 - d) oblazioni volontarie, erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione Nazionale e beni ad essa devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
 - e) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittimo possesso della stessa Associazione Nazionale;
 - f) contributi da determinarsi di volta in volta dagli Organi associativi dell'Associazione;
 - g) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
 - h) ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché da ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria.
2. "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.
3. E' fatto divieto a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESE PER L'ITALIA" di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge.
4. In quanto compatibili, in materia di patrimoni, amministrazione e gestione finanziaria, valgono le norme dello Statuto confederale.

ART. 28
ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 29
SCIoglimento

1. In caso di scioglimento di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA", per qualunque causa, il suo patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva ogni diversa destinazione conseguente alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30
GRUPPI MERCEOLOGICI

1. In seno a "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" possono essere costituiti, per scopi specifici, Gruppi Merceologici.
2. La loro costituzione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti effettivi; la delibera deve provvedere alla regolamentazione per parteciparvi e per finanziarne il funzionamento sulla base della specifica attività di mercato dei Soci.
3. I membri dei Gruppi Merceologici eleggeranno un proprio Rappresentante membro di diritto del Consiglio Direttivo a norma del precedente art. 18, comma 4.
4. La convocazione può essere indetta anche su iniziative del Presidente dell'Associazione.
5. Ciascun Gruppo opera in forma autonoma per lo studio dei problemi tecnici ed economici della categoria rappresentata. Le deliberazioni, prese a maggioranza di voti devono essere comunicate al Presidente dell'Associazione.
6. Le delibere che possono avere riflessi nei confronti degli altri Gruppi sono valide soltanto se approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 31
RINVIO E NORMA FINALE

1. Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto confederale e le norme dettate dal Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute.

ART. 32
NORMA TRANSITORIA

1. Agli effetti dell'art. 23 dello Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti di "ASSOCASEARI-CONFCOMMERCIO-IMPRESI PER L'ITALIA" viene nominato nel caso in cui vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) entrate maggiori o uguali a 8.800.000 euro;
 - b) totale attivo maggiore o uguale a 4.400.000 euro;
 - c) numero di dipendenti maggiore o uguale a 50.